



ASSOCIAZIONE TEATRALE FRIULANA

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

E' costituita una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE TEATRALE FRIULANA" – di seguito indicata A.T.F. Essa fa riferimento alle leggi dello Stato e della Regione Friuli-Venezia Giulia che riguardano l'attività delle associazioni di volontariato.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Udine, Via Manin n. 18

La sede può essere variata con delibera dell'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 3 – Scopo

L'Associazione, che è apartitica, libera, pluralistica e strutturata secondo principi democratici, non persegue fini di lucro e si fonda su attività di volontariato.

L'Associazione ha lo scopo di:

- valorizzare a tutti i livelli il teatro friulano, la cultura, la lingua ed i dialetti, senza preclusione alcuna verso altre espressioni culturali e linguistiche;
- sostenere, stimolare e far crescere sul piano culturale ed artistico le Compagnie ed i Gruppi Teatrali associati ad A.T.F., ed i loro singoli componenti;

Luze Fari

Antonella

ASSOCIAZIONE TEATRALE FRIULANA
Via Manin, 18 - 33100 UDINE
Tel. 0432/411111 - Fax 0432/411112
E-mail: ata@atafri.it

- promuovere, organizzare, coordinare, tutelare, assistere nelle loro attività i Gruppi teatrali friulani, qualunque sia la loro struttura, che aderiscono all'Associazione A.T.F.;
- promuovere forme aggregative a carattere culturale, ricreativo, assistenziale e di utilità sociale;
- favorire, avvicinare ed incrementare il numero degli appassionati alle manifestazioni artistiche teatrali friulane mediante l'organizzazione di incontri, spettacoli, giornate di studio, convegni, pubblicazioni ed attività editoriali, manifestazioni sul territorio regionale e nazionale;
- stimolare la scrittura di testi teatrali originali in lingua friulana;
- produrre spettacoli in lingua friulana a carattere formativo con la partecipazione delle compagnie associate all'A.T.F.;
- promuovere attività di ricerca nell'area socio-culturale con particolare riguardo all'attività teatrale friulana mediante l'istituzione di corsi per la formazione di attori, registi e tecnici;
- mettere a disposizione degli associati luoghi e strutture teatrali, materiale propagandistico anche stipulando convenzioni di carattere promozionale e pubblicitario.

Luzo Ravin

P. T. 2000

Art. 4 – Associati

Possono far parte dell'Associazione A.T.F. tutti i gruppi teatrali amatoriali aventi sede nelle Province di Gorizia, Pordenone e

Udine, che ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo di A.T.F., da inoltrare presso la sede dell'Associazione.

L'Associazione A.T.F. garantisce ad ogni Gruppo teatrale associato aderente la completa autonomia nella gestione della propria vita sociale, rimanendo però nei termini e rispettando lo statuto ed il regolamento di A.T.F.

Il mancato versamento della quota sociale annuale dovuta da ogni Gruppo teatrale associato ad A.T.F., notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito delibera di quest'ultimo, comporta l'immediata decadenza del Gruppo teatrale dall'Associazione A.T.F.

La rinuncia a far parte dell'Associazione A.T.F. deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e non dà diritto al rimborso delle quote versate a qualsiasi titolo.


Art. 5 – Anno sociale e finanziario

L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6 – Organi

Sono Organi dell'Associazione.

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;



c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 7 – **Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale dell'Associazione A.T.F. è costituita da tutti i Gruppi teatrali associati e risultanti scritti nel registro soci da almeno otto giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.


I Gruppi teatrali associati sono rappresentati all'Assemblea Generale dai rispettivi Presidenti o, su loro delega scritta, dai rispettivi Vice-Presidenti, o da altro membro facente parte del medesimo Gruppo teatrale associato, o da un membro appartenente ad altro Gruppo teatrale associato.

Ogni persona può essere portatrice di una sola delega.

All'Assemblea possono partecipare senza diritto di voto i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti di A.T.F.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo, mediante comunicazione scritta spedita ad ogni Gruppo associato almeno dieci giorni prima della data di convocazione e deve contenere l'ordine del giorno con l'indicazione anche dell'ora e del giorno di svolgimento della seconda convocazione.

All'assemblea compete:





- approvare la relazione del Presidente dell'Associazione;
- approvare il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo annuale dell'Associazione;
- delineare gli indirizzi generali dell'Associazione;
- nominare il Consiglio A.T.F. composto da tre a sette membri;
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi ed uno supplente;
- approvare lo Statuto, l'eventuale Regolamento e le loro modifiche;
- deliberare sulla costituzione, adesione o partecipazione ad altri Enti ed Associazioni aventi natura e scopi analoghi a quelli dell'A.T.F.;
- determinare l'ammontare della eventuale quota di prima iscrizione e della quota sociale annuale dovuta da ogni Gruppo teatrale associato ad A.T.F.;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la liquidazione e la destinazione del suo patrimonio.

Ogni Gruppo teatrale associato potrà avere un solo rappresentante nel Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, ed in seconda convocazione, da effettuarsi almeno ad un'ora di distanza dalla

Luigi

Storace

prima, qualunque sia il numero dei Gruppi teatrali associati presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell' A.T.F. che nomina il Segretario dell'Assemblea che verbalizzerà i contenuti della riunione. Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

Tutte le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dei presenti salvo quanto disposto dagli artt. 16 e 17, a parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente dell'A.T.F..

Il voto viene espresso per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea; le votazioni attinenti il rinnovo delle cariche sociali avverranno per votazione segreta e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

L'Associazione A.T.F. è amministrata da un Consiglio Direttivo, i cui membri sono scelti tra gli appartenenti ai Gruppi associati all'A.T.F., eletto dall'Assemblea Generale, composto da tre a sette membri, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, almeno otto giorni

Luigi Savio

Antonio

prima della riunione, e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo, in caso di cessazione dalla carica di qualche Consigliere, provvederà alla sua sostituzione per il restante periodo del triennio, con il primo, e così via, dei soci risultanti dalla graduatoria dei votati e non eletti.

Nel caso di non accettazione della carica o assenza di candidati votati ma non eletti, il Consiglio Direttivo può cooptare fino ad un massimo di due Consiglieri. Se però decade la maggioranza del Consiglio il Presidente dovrà, nel termine di sessanta giorni, convocare l'Assemblea Generale per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- formula il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale;

Luigi Lupo

Luigi Lupo

- formula ed attua i programmi dell'attività dell'Associazione e quanto necessario al suo buon funzionamento;
- cura il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- delibera le impegnative di spesa ordinarie e straordinarie;
- approva l'ammissione di nuovi associati e decide, con motivata delibera, sull'eventuale esclusione dei soci per morosità o per qualsiasi altro motivo, in quest'ultimo caso salvo ratifica da parte dell'Assemblea Generale;
- nomina il Presidente ed un Vice Presidente;
- nomina il Segretario-Tesoriere.

Luca Laine

Art. 9 – Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio stesso, dura in carica tre anni e può essere rieletto; ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

Il Presidente:

- presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo;
- provvede alla convocazione dell'Assemblea Generale predisponendo l'ordine del giorno;
- garantisce il rispetto delle norme statutarie e di regolamento.

Antonio

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e coordina con esso l'attività dell'Associazione; relaziona sull'andamento dell'attività anche sotto l'aspetto economico-finanziario.

Art. 10 - Vice Presidente

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi membri, un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nel caso di suo impedimento per assenza o altra causa.

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente scelti tra gli appartenenti ai Gruppi associati all'A.T.F. ed eletti dall'Assemblea Generale che nomina tra di essi il Presidente del Collegio.

I Revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'Associazione A.T.F. e potranno assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza voto deliberativo.

Il Collegio:

- esercita il controllo contabile-amministrativo su tutti gli atti della gestione;
- accerta, con verifiche periodiche, la consistenza di cassa e banca;





- esamina i bilanci consuntivo e preventivo annuali pervenuti dal Segretario-Tesoriere trasmettendoli successivamente al Consiglio Direttivo accompagnati da apposita relazione.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed Immobili di proprietà o comunque acquisiti, che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In nessun caso, quindi né per recesso, né esclusione, il socio avrà diritto alla rifusione di quanto versato all'A.T.F. a qualsiasi titolo.

Art. 13 – Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate, derivate:

- dalle quote associative annuali degli associati e dalle eventuali quote associative di prima iscrizione;
- dagli eventuali introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- dagli eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio;

Luigi Savio

Roberto

- da eventuali contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di persone e di Enti, sia pubblici che privati.

Art. 14 – Cariche

Tutte le cariche previste dal presente Statuto debbono intendersi assunte e prestate a titolo gratuito salvo diversa disposizione deliberata dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo potrà determinare eventuali rimborsi sulle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, comunque sempre a piè lista.

Il Consiglio Direttivo può assumere o convenzionare, per le adempienze degli scopi statuari, personale esterno anche remunerato.

Art. 15 – Regolamento

Al presente Statuto fa parte integrante l'eventuale Regolamento approvato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Detto Regolamento potrà contenere norme integrative alle disposizioni statuarie.

Art. 16 – Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione A.T.F. è a tempo illimitato.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale dell'A.T.F. con delibera assunta, sia in

Luca Scud

Roberto

prima che in seconda convocazione, da tenersi entro quindici giorni dalla prima, a maggioranza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e per alzata di mano.

Nella stessa assemblea sarà nominato il Liquidatore che dovrà curare la liquidazione dell'Associazione secondo le indicazioni impartite dall'Assemblea stessa.

Il patrimonio residuo, assolti gli eventuali debiti, sarà devoluto ad Associazioni con analoghe finalità.

Art. 17 – Modifiche

Le modifiche al presente Statuto possono essere fatte solo con delibera dell'Assemblea Generale con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione, con la presenza di un terzo più uno degli associati.

Le delibere devono essere assunte a maggioranza dei presenti, per alzata di mano, e devono essere espresse per ogni articolo da modificare.

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alla legislazione in materia di organizzazioni di volontariato e senza scopo di lucro.

Art. 19 – Entrata in vigore

Luca Pavia

Roberto

Il presente Statuto sostituisce quello precedente adottato dall'Assemblea dei Soci in data 29 giugno 1998 ed entra in vigore dalla data odierna.

Udine, li 10 GIU. 2003

Lenzo Lauer

Lenzo Lauer

P. F. ...

27 GIU. 2003
AL N° 342 SEINE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro 132,83. (Centotrentadue/83)

SEMPRE UFFICIALE



IL DIRIGENTE
[Signature]

P. F. ...